

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
PONZA**



ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE 2025





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di Ponza

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE

Il Capo del circondario marittimo e Comandante del porto di Ponza:

- VISTI:** gli artt. 17, 28, 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e gli artt. 23, 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione – parte marittima;
- VISTA:** la Legge 25.03.1985, n. 106 (Disciplina del volo da diporto o sportivo) e ss.mm. e ii, ed il D.P.R. 09.07.2010, n. 133 (Nuovo regolamento di attuazione della L. 25.03.1985 n. 106) ed in particolare l'art. 2 del medesimo D.P.R., nonché il Regolamento ENAC "Regole dell'Aria" del 13.05.2021, edizione n. 4, relativo al divieto di sorvolo delle spiagge per i voli VFR;
- VISTI:** gli artt. 1, 3, 4, 5, 104 e 105 del Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 112 e ss.mm. e ii.;
- VISTA:** la Legge costituzionale 18.10.2001 n. 3 *"Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione"*;
- VISTA:** la Legge 08 luglio 2003 n. 172 *"Disposizioni per il riordino ed il rilancio della Nautica e del turismo nautico"* ed in particolare l'art. 8 secondo cui *"in deroga all'articolo 59 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, 328, le ordinanze di polizia marittima concernenti la disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa sono emanate dal capo del compartimento marittimo"*;
- VISTA:** la Legge Regionale 21 luglio 2008, n. 11 recante *"Disposizioni per l'utilizzo di tecnologie innovative per le unità di soccorso in acqua"*;
- VISTO:** il D.M. 29 luglio 2008, n. 146, *"Regolamento di attuazione dell'art. 65, del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto"*;
- VISTO:** il Decreto Legislativo 09 gennaio 2012, n. 4, recante *"Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della Legge 4 giugno 2010, n. 96"* e ss.mm. e ii;
- VISTA:** la circolare congiunta n. 82/022468/I in data 03.04.02 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna – e del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- VISTO:** il dispaccio prot. n. 40802, in data 13.05.2013, del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, inerente all'opportunità di *"introdurre l'obbligo del nuotatore di munirsi del segnalamento previsto per l'attività subacquea o – in subordine – di indossare una calottina colorata per rendersi maggiormente visibile"*;
- VISTO:** il dispaccio prot. 103966, in data 29.08.2016, del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto – *"Sistemi di salvataggio aggiuntivi in mare"*;
- VISTO:** il dispaccio n. 26421 in data 26.02.2019 del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, con il quale è stato evidenziato di aver sottoposto alle valutazioni

del competente Ministero della Salute, la questione inerente all'utilizzo delle bombole di ossigeno medico per le relative determinazioni al riguardo;

VISTO: il Regolamento della Regione Lazio n. 19, in data 12 agosto 2016 *“Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistiche ricreative”*;

VISTO: il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e mobilità sostenibili del 01.09.2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15.01.2022 avente per argomento *“Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne”* come modificato dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 06.04.2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 08.05.2023;

VISTA: la Legge Regionale n. 8 del 24 maggio 2022 *“modifiche alla Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 13, (Organizzazione del sistema turistico laziale) e modifiche alla Legge Regionale 06 agosto 1999, n. 14 (organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo e successive modifiche)”*;

VISTO: il Decreto del Ministero della Salute 16.03.2023 *“Definizione dei criteri e delle modalità per l'installazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni ai sensi dell'art. 1 co. 3 della Legge 04.08.2021 n. 116”*;

VISTE: le Ordinanze recanti norme di interdizione di tratti di mare territoriale interessati da fenomeni franosi e/o smottamenti a cura di questa Autorità Marittima e delle Municipalità;

VISTO: il Decreto del Ministero dell'Ambiente in data 12 dicembre 1997 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 45 del 24 febbraio 1998 con il quale è stata istituita l'area naturale marina protetta denominata *“Isole di Ventotene e Santo Stefano”*;

VISTA: la propria ordinanza n. 16/2024, in data 16 giugno 2024, con la quale viene approvato il *“Regolamento di disciplina del diporto nautico e delle attività ludico/diportistiche nel Circondario marittimo di Ponza”*;

VISTA: la delibera n. 117 del 18.06.2015 della Giunta Comunale di Ponza *“svolgimento attività di noleggio di attrezzature per la balneazione su aree private”*;

VISTE: le delibere della Giunta Comunale di Ponza relative allo svolgimento dell'attività di noleggio attrezzature balneari su arenili liberi del territorio comunale, i bandi e le conseguenti autorizzazioni rilasciate ovvero in corso di rilascio;

CONSIDERATI: gli esiti della riunione di coordinamento svoltasi presso la sede della Regione Lazio in data 22.04.2024 nonché i contenuti dell'accordo di collaborazione tra la Regione Lazio ed il Comune di Ponza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE;

VISTA: la precedente *“Ordinanza di sicurezza balneare”* n. 25/2024 in data 11 giugno 2024;

VISTO: il Dispaccio del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, protocollo n. 54363, in data 16.04.2025, avente ad argomento *“Stagione balneare – Ordinanze dei Capi di circondario”*;

VISTO: il Dispaccio protocollo n. 0013384, in data 16.04.2025, a firma del Sig. Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il quale sono state fornite indicazioni al fine di rendere omogenea su tutto il territorio nazionale la durata della stagione balneare ed

il conseguente obbligo di prevedere, nello specifico arco temporale, la costante attivazione del servizio di salvataggio mediante la previsione di postazioni dedicate per gli assistenti bagnanti;

VISTO: il foglio prot. n. 3563 del 24.04.2025 con la quale sono stati estesi i contenuti dei due dispacci sopra citati ai Comuni di Ponza e Ventotene, anticipando le novità introdotte da introdursi e, nel più ampio contesto della consueta proficua collaborazione e ferme restando le determinazioni autonome della Regione o dei citati Enti Locali, restando a disposizione, nelle more dell'adozione della presente Ordinanza, per qualsivoglia richiesta di chiarimento ovvero confronto in ordine alla presente, non successivamente pervenute;

RAVVISATA: la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti, nonché degli utenti del mare in generale, direttamente connessi all'utilizzazione del demanio marittimo relativamente al Circondario marittimo di Ponza ed all'Ufficio Locale Marittimo di Ventotene, senza pregiudizio alcuno di quanto eventualmente di competenza di altre Amministrazioni, in particolar modo per quanto concerne i provvedimenti di competenza dell'Ente gestore dell' *"Area Naturale Marina Protetta delle Isole di Ventotene e Santo Stefano"* e fermo restando i divieti nonché gli obblighi vigenti all'interno degli specchi acquei individuati nel Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 12 dicembre 1997, recante *"Istituzione dell' Area Naturale Marina Protetta delle Isole di Ventotene e Santo Stefano"*.

ORDINA

ARTICOLO 1 (Disposizioni generali)

- 1.1.** La presente ordinanza disciplina, ai fini della sicurezza marittima, la balneazione e trova applicazione nell'ambito del Circondario Marittimo di Ponza, comprendente le Isole Pontine ovvero sia i Comuni di Ponza e Ventotene. Il servizio di salvamento è prestato a tutela della pubblica incolumità e di soccorso marittimo: le risorse disponibili sono censite e considerate ai fini della locale pianificazione S.A.R. (Search and Rescue).
- 1.2.** Ai soli fini dell'applicazioni delle ivi contenute norme in materia di sicurezza della balneazione e con esclusivo riferimento all'assistenza ai bagnanti, le date di avvio e di conclusione della stagione balneare, sono individuate, rispettivamente nel terzo sabato del mese di maggio e nella terza domenica del mese di settembre.
- 1.3.** Per gli altri fini, la stagione balneare e gli orari di apertura al pubblico delle strutture balneari sono stabiliti dalla Regione Lazio ovvero da dedicato provvedimento ordinatorio balneare emesso dai Comuni di Ponza e Ventotene.
- 1.4.** Ai provvedimenti di cui al precedente capoverso si fa ogni espresso ed integrale rinvio per la disciplina e le prescrizioni sulla gestione delle aree demaniali marittime oltre che per ogni più ampio riferimento relativo all'uso delle spiagge ed alle specifiche norme relative alle strutture e servizi balneari, dettate nei confronti dei titolari di strutture balneari e/o attività similari e degli stessi Comuni, per i tratti destinati alla libera fruizione. Parimenti, per quanto concerne l'area Marina Protetta *"Isole di Ventotene e Santo Stefano"*, la navigazione e le modalità di utilizzo delle unità da diporto, così come tutti gli altri usi civili del mare, sono oggetto di disciplina integrativa tramite regolamenti e disciplinari tecnici a cura dell'Ente gestore.
- 1.5.** I concessionari/gestori e chiunque gestisca, a qualunque titolo, strutture destinate alla balneazione e servizi rientranti nelle tipologie di cui al Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 19 ed i Comuni del Circondario per i tratti di arenile/costa destinati alla libera fruizione, hanno l'obbligo di segnalare eventuali situazioni costituenti pericolo per i

bagnanti, mediante l'apposizione di idonei cartelli di segnalamento, posizionati in modo visibile e riprodotti in lingua italiana, inglese, francese e tedesco, nonché nelle altre lingue più diffuse, a seconda della maggior prevalenza di flussi turistici nel comune in questione, oltre all'obbligo di intraprendere ogni possibile azione finalizzata all'esatta e scrupolosa informazione dell'utenza e la pronta rimozione della fonte di pericolo.

- 1.6. È fatto, pertanto, obbligo ai concessionari/affidatari in gestione e chiunque gestisca, a qualunque titolo, strutture destinate alla balneazione e servizi rientranti nelle tipologie di cui al Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 19 ed ai Comuni costieri, per le spiagge libere, di verificare e garantire l'effettiva esistenza/permanenza dei segnali e cartelli monitori di cui alla presente Ordinanza di Sicurezza balneare, prevedendone, altresì, laddove necessario, l'immediato ripristino qualora rimossi, danneggiati, manomessi o resi, comunque, illeggibili.

ARTICOLO 2

(Zone di mare riservate alla balneazione ed obblighi di segnalazioni)

- 2.1. Durante la stagione balneare come definita all'articolo 1.3, le zone di mare fino ad una distanza di 200 metri dalla battigia in presenza di spiagge e di 50 metri dalle scogliere, non interessate da specifiche ordinanze di interdizione o da apposite concessioni demaniali marittime/provvedimenti autorizzativi ovvero altri idonei atti che abbiano destinato gli specchi acquei ad altro uso, sono riservate alla balneazione.
- 2.2. Durante la stagione balneare come definita all'articolo 1.3, i titolari/gestori delle strutture balneari e/o di attività similari per gli specchi acquei antistanti le aree demaniali marittime in concessione, affidamento in gestione, convenzione ovvero le civiche Amministrazioni di Ponza e Ventotene per le zone di spiaggia libera, hanno l'obbligo di:
- a) delimitare gli specchi acquei prospicienti i 200 metri dalla linea di battigia e di 50 metri dalle scogliere, mediante il posizionamento di gavitelli biconici di colore **bianco**, saldamente ancorati al fondale, emergenti non meno di centimetri 30 dal livello dell'acqua, e posti ad una distanza non superiore a metri 50 l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa;
 - b) provvedere tempestivamente, in caso di spostamento di gavitelli/galleggianti per effetto di mareggiate o per qualsiasi altra causa, a ricollocare gli stessi e i relativi corpi morti nella posizione determinata, secondo quanto previsto dai commi precedenti, e comunque non oltre il primo giorno successivo al ristabilirsi di condizioni meteomarine corrispondenti al mare calmo;
 - c) rimuovere definitivamente i gavitelli/galleggianti e relativi corpi morti al termine della stagione balneare.

Ai predetti gavitelli è vietato l'ormeggio di qualsiasi unità onde evitarne l'occultamento alla vista.

Nel caso in cui le Amministrazioni comunali non provvedano alla delimitazione con gavitelli della zona di mare riservata alla balneazione le stesse devono posizionare, lungo il litorale antistante, adeguata segnaletica, fatta di materiale resistente alle intemperie, ben visibile agli utenti e redatta in lingua italiana, inglese, francese e tedesco nonché nelle altre lingue più diffuse, a seconda della maggior prevalenza di flussi turistici nel comune in questione, con la seguente dicitura:

ATTENZIONE

“LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE – NON SEGNALATO”

- 2.3. Durante la stagione balneare come definita all'articolo 1.3, i titolari, gestori, convenzionati delle strutture balneari e/o aree attrezzate per la balneazione, negli specchi acquei assentiti in concessione ovvero antistanti le strutture/attività stesse, nonché i Comuni

rivieraschi, nelle spiagge libere/zone costiere rocciose, devono segnalare il limite entro il quale i non esperti nel nuoto possono effettuare la balneazione (cosiddetto “limite acque sicure”). Il limite di tali acque sicure, mt. 1,60 di profondità deve essere segnalato mediante l'apposizione di galleggianti di colore bianco, ancorato al fondo per evitarne lo spostamento. Negli specchi acquei antistanti le spiagge libere/zone costiere rocciose, frequentate da bagnanti, i gavitelli devono essere posizionati dai relativi Comuni.

Non sono riconducibili al citato obbligo di segnalazione gli specchi acquei aventi, in entrata, profondità maggiore.

Nel caso in cui i soggetti che gestiscono le strutture/attività balneari e le citate Amministrazioni comunali non provvedano a tale sistema di segnalazione, devono posizionare, lungo il litorale antistante, adeguata segnaletica, fatta di materiale resistente alle intemperie, ben visibile agli utenti e redatta in lingua italiana, inglese, francese e tedesco, nonché nelle altre lingue più diffuse a seconda della maggior prevalenza di flussi turistici nel comune in questione, con la seguente dicitura:

ATTENZIONE

LIMITE ACQUE SICURE (batimetrica metri 1,60) – NON SEGNALATO

2.4. A tutela della propria incolumità:

- a) i bagnanti/nuotatori che si trovino fuori dalle acque riservate alla balneazione hanno l'obbligo di segnalare la propria presenza utilizzando i medesimi segnali previsti per i subacquei in immersione, attraverso una sagola galleggiante collegata al segnale da sub con lunghezza non superiore a metri 3 (tre) e, in aggiunta, indossare una calotta colorata per rendersi maggiormente visibile.
- b) chiunque effettui balneazione da unità da diporto dovrà issare, quale segnalamento, la prevista bandiera rossa con una striscia bianca.

2.5. Nelle zone di mare riservate alla balneazione è vietato:

- 2.5.1.** il transito, la sosta, l'ormeggio e l'ancoraggio a tutte le unità a vela o a motore, (compresi scooter acquatici, jet e propulsori acquatici e similari, surf, kite-surf, wind-surf, fly board, jetlev flyer, tutti i galleggianti trainati direttamente o indirettamente da motori meccanici, banana boat, tavole a motore e simili), ad esclusione di piccoli gonfiabili (materassini, canottini) e dei natanti da spiaggia (piccoli natanti comunemente denominati, jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, canoe, natanti a remi, surf a remi - detti SUP “*stand up paddle*” non provvisti di motore -, lance e simili).
- 2.5.2.** caricare o mantenere in armamento fucili o pistole subacquee.
- 2.5.3.** esercitare qualsiasi tipo di pesca, da intendersi comprensiva anche della pesca sportiva e ricreativa effettuata con qualsiasi attrezzo, diversa dalla pesca subacquea regolamentata al successivo punto 2.5.4.
- 2.5.4.** la pesca subacquea, durante l'orario di balneazione, è vietata nelle acque antistanti:
 - a) le spiagge, fino ad una distanza di 500 metri dalla riva.
 - b) le scogliere, fino ad una distanza di 50 metri;
 - c) in ogni caso, in presenza di bagnanti.
- 2.5.5** sono esclusi dai suddetti divieti le unità appartenenti alla Guardia Costiera e alle Forze di Polizia/Corpi dello Stato impegnati nelle specifiche attività di Istituto, quelle adibite al salvataggio nonché i mezzi che effettuano campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità da eseguirsi in aderenza al D.lgs. 30 maggio 2008 n. 116 e del D.M. 30 marzo 2010 e successive modifiche. Tali mezzi, qualora non

appartenenti ai Corpi dello Stato, devono essere riconoscibili da apposita dicitura chiaramente leggibile "SERVIZIO CAMPIONAMENTO" ed adottare ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa, nonché ottemperare ad ogni altra prescrizione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di campionamento. I bagnanti dovranno tenersi almeno a 20 metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento. Tutte le unità navali di cui al presente capoverso, dovranno, comunque, mantenere idonea distanza di sicurezza dai bagnanti, prestando la massima attenzione e attivando un efficiente e costante servizio di vedetta, adottando, altresì, ogni cautela in occasione del transito.

ARTICOLO 3

(Zone di mare vietate permanentemente alla balneazione)

3.1. La balneazione è VIETATA:

- 3.1.1.** nei porti e negli approdi.
- 3.1.2.** sulle rotte dirette di entrata/uscita dai porti.
- 3.1.3.** nel raggio di 200 metri dalle imboccature e dalle strutture portuali.
- 3.1.4.** fuori dai porti, in prossimità di zone di mare in cui vi siano lavori in corso ed in prossimità di pontili o passerelle di attracco delle navi/imbarcazioni per un raggio di metri 200.
- 3.1.5.** a meno di metri 500 dalle navi alla fonda in rada.
- 3.1.6.** in luoghi dove sfociano fiumi, canali, torrenti e collettori di qualsiasi genere. Nel caso di fiumi o canali navigabili il divieto è esteso allo specchio acqueo ricompreso nei 100 metri dai lati esterni della foce, salvo diversi limiti contenuti in specifiche ordinanze emanate da parte degli Enti locali.
- 3.1.7.** all'interno dei corridoi di lancio delle unità da diporto di cui al successivo articolo 4, o in zone di mare destinate ad altre attività sportive/ricreative (surf, windsurf, kitesurf, ecc.).
- 3.1.8.** nelle zone di mare permanentemente o temporaneamente sottoposte a divieto di balneazione con apposite Ordinanze dell'Autorità comunale o di altra Autorità competente ai sensi della normativa vigente, che dovranno essere opportunamente segnalate con appositi cartelli, di materiale resistente alle intemperie, ben visibili agli utenti e redatti in lingua italiana, inglese, francese e tedesco, nonché nelle altre lingue più diffuse a seconda della maggior prevalenza di flussi turistici nel comune in questione.
- 3.1.9.** nelle vicinanze di impianti o attrezzi da pesca.
- 3.1.10.** nelle zone di mare interdette con specifiche Ordinanze dell'Autorità marittima, così come pubblicizzate sul sito istituzionale al link:
www.guardiacostiera.gov.it/portale/home.

- 3.2.** È permanentemente vietato transitare, sostare, pescare, tuffarsi dalle scogliere frangiflutti, dai pennelli e dalle opere poste a difesa della costa presenti lungo il litorale parallelamente e perpendicolarmente alla linea di costa.

ARTICOLO 4

(Corridoi di lancio – disciplina della navigazione all'interno degli stessi)

- 4.1.** L'attraversamento della fascia di mare destinata alla balneazione come definita dal punto 2.1. da parte di qualsiasi tipo di unità navale a motore, a vela o a vela con motore ausiliario, comprese quelle propulse con dispositivo freewheeling, windsurf, kite-surf e moto d'acqua, è consentito esclusivamente all'interno degli appositi corridoi di lancio/atterraggio, con andatura ridotta al minimo e velocità non superiore ai 3 (tre) nodi. Durante la navigazione nei corridoi di lancio i natanti devono tenere, sia in fase di lancio che di atterraggio, rispetto al natante che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni tra loro.

4.2. I corridoi di lancio dovranno avere le seguenti caratteristiche:

TABELLA A)

Corridoio di lancio (escluso Kite-surf)
a) larghezza compresa tra 5 e 20 mt.; b) profondità non inferiore a 200 mt. distanza dalle spiagge e di 50 metri dalle scogliere; c) delimitazione costituita da gavitelli di colore rosso o arancione, collegati a sagola tarozzata e distanziati ad intervalli di 50 mt. l'uno dall'altro, sino al limite dei 250 mt.; d) individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione. All'inizio del corridoio, lato terra, deve essere installato un apposito cartello, in adeguata segnaletica, fatta di materiale resistente alle intemperie, ben visibile agli utenti e redatta in lingua italiana, inglese, francese e tedesco, nonché nelle altre lingue più diffuse a seconda della maggior prevalenza di flussi turistici nel comune in questione, con la seguente dicitura ben visibile e redatto in più lingue “ATTENZIONE - CORRIDOIO DI LANCIO – DIVIETO DI BALNEAZIONE”.

TABELLA B)

Corridoio di lancio Kite-surf
a) il corridoio dovrà avere larghezza minima di mt. 30 fronte spiaggia ed allargarsi fino ad una ampiezza di mt. 80 alla distanza di mt. 100 della costa; b) dovrà essere delimitato lateralmente, fino ad una distanza massima di mt. 250 dalla battigia, con due linee di boe di colore rosso o arancione posizionate ad intervalli massimi di mt. 20 l'una dalle altre; c) l'imboccatura a mare del corridoio, dovrà essere individuata mediante il posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione, mentre all'inizio del corridoio, lato terra, deve essere installato un apposito cartello, in adeguata segnaletica, fatta di materiale resistente alle intemperie, ben visibile agli utenti e redatta in lingua italiana, inglese, francese e tedesco, nonché nelle altre lingue più diffuse a seconda della maggior prevalenza di flussi turistici nel comune in questione, con la seguente dicitura ben visibile “ATTENZIONE - CORRIDOIO DI LANCIO – DIVIETO DI BALNEAZIONE”; d) nei primi 100 metri di corridoio è consentito il transito di un solo kite-surf alla volta, con diritto di precedenza ai mezzi in fase di rientro; e) all'interno della fascia di transito compresa tra il termine del corridoio di lancio e la zona di mare in cui è consentito l'esercizio del kite-surf, è vietata qualsiasi evoluzione non strettamente necessaria al raggiungimento del limite dei metri 500 a partire dal quale ne è consentita la pratica; f) l'installazione del predetto corridoio non dovrà comportare l'utilizzo esclusivo del tratto di mare in esso ricompreso che rimane accessibile alla libera e generale fruizione per la pratica degli sport veloci autorizzati.

4.3 È fatto divieto di ormeggiare o ancorarsi all'interno dei corridoi di lancio e comunque ai gavitelli della delimitazione.

4.4 Ove la configurazione dei fondali ovvero la morfologia della costa non consenta il posizionamento di gavitelli a detta distanza è fatta salva la possibilità di installare dei

corridoi di lancio aventi caratteristiche differenti rispetto a quelle indicate, previo nulla osta dell'Ufficio Circondariale Marittimo per gli aspetti di competenza.

ARTICOLO 5

(Disposizioni sull'organizzazione del servizio di assistenza e salvataggio)

- 5.1.** Il servizio di assistenza e salvataggio deve essere assicurato:
- a) sulle spiagge libere: dal Comune competente per territorio;
 - b) nelle aree in concessione: a cura dei concessionari e/o affidatari della gestione;
 - c) sulle spiagge libere ove sono forniti servizi assimilabili alle tipologie di cui al regolamento regionale 12 agosto 2016, n.19: dai soggetti che erogano i suddetti servizi, individuati ovvero autorizzati in forza e nelle modalità di cui ai relativi provvedimenti ordinatori emessi dall'ente gestore.
- 5.2.** Durante la stagione balneare come individuata all'articolo 1.2, i soggetti individuati al punto **5.1.**, devono:
- a) organizzare e garantire, ogni **100 metri** di fronte mare o frazione di 100 mt., il servizio di assistenza e salvataggio ai bagnanti con un assistente abilitato al salvamento provvisto di almeno uno dei seguenti brevetti in corso di validità:
 - brevetto di "*Assistente Bagnanti*" rilasciato dalla Federazione Italiana Nuoto Sezione salvamento contraddistinto dalla sigla "M.I.P.".
 - brevetto di "*Bagnino di Salvataggio*" rilasciato dalla Società di Salvamento di Genova.
 - brevetto di "*Assistente Bagnanti*" rilasciato dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico (F.I.S.A.).
 - b) i concessionari ed i gestori di spiagge libere (inclusi quelli di cui all'articolo 5.1 lett. c)) devono quindi comunicare all'Autorità Marittima le modalità con le quali viene effettuata la suddetta attività di assistenza e soccorso in mare, nelle forme stabilite dalla **SCHEDA CENSIMENTO (All. 1)**.
 - c) assicurarsi che gli assistenti - sui quali comunque grava l'obbligo di osservare le prescrizioni sotto elencate, con discendente diretta e personale responsabilità in caso di inosservanza delle stesse - durante l'orario di balneazione:
 - 1. indossino una maglietta di colore **rosso** con scritta **bianca** ben visibile che ne identifichi la funzione ("**SALVATAGGIO**");
 - 2. siano dotati di fischietto;
 - 3. siano impegnati esclusivamente per il servizio di salvataggio, con divieto di svolgere attività o comunque di essere destinati ad altri servizi, salvo i casi di forza maggiore e ciò previa sostituzione con un altro operatore abilitato;
 - 4. tengano un comportamento corretto, vigilino per il rispetto della presente Ordinanza e segnalino senza ritardo, direttamente o tramite il concessionario/gestore, agli Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria tutti gli incidenti che si dovessero verificare sia sugli arenili che in acqua, nelle forme stabilite dalla **SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI (All. 2)**;
 - 5. stazionino, salvo casi di assoluta necessità, sull'eventuale torretta o nella postazione di avvistamento appositamente predisposta sull'arenile, oppure in mare, sul natante di servizio.
 - d) ubicare una postazione di salvataggio in una posizione centrale dell'area in concessione o della spiaggia devoluta alla pubblica fruizione, tale da consentire la più ampia visuale possibile. Qualora, per la peculiarità del tratto di spiaggia non sia sufficiente tale postazione, dovrà essere installata una stabile struttura di osservazione

sopraelevata dal piano di spiaggia (tipo torretta di avvistamento) al fine di consentire una completa visuale del tratto di mare di competenza. Tale postazione dovrà essere dotata di:

1. un binocolo;
2. 200 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante con cintura o bretelle o *baywatch*, montato su rullo saldamente fissato al terreno;
3. un paio di pinne;
4. un ombrellone di colore rosso, recante la scritta "**SALVATAGGIO**" a lettere di colore bianco.

e) predisporre un natante idoneo a disimpegnare il servizio di salvataggio - *pattino o battello di vigilanza* - ogni 100 metri di fronte mare, o frazione di 100 mt., con scafo dipinto di rosso e recante la scritta "**SALVATAGGIO**" a lettere bianche, di adeguate dimensioni, nonché la località sede della struttura balneare e il nome della stessa. Tali unità non devono in nessun caso essere destinate ad altri usi e devono essere dotate di:

1. n° 2 (due) salvagenti anulari, di cui uno munito di una sagola galleggiante lunga almeno 30 metri;
2. un mezzo marinaio o gaffa;
3. un sistema di scalmiere che impedisca la perdita dei remi;
4. maschera e snorkel;
5. ancorotto munito di sagola galleggiante lunga almeno 30 metri.

Le stesse devono essere equipaggiate con un assistente bagnante munito di brevetto ed essere posizionate, durante le ore di apertura dello stabilimento, nello specchio acqueo antistante ovvero sulla battigia pronte per l'impiego in caso di necessità.

f) posizionare in prossimità della battigia, a partire dagli estremi della concessione o della spiaggia destinata alla pubblica fruizione, salvagenti anulari di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, recanti il nome dello stabilimento balneare cui appartengono, con sagola galleggiante lunga almeno 30 metri, nel numero di uno ogni 50 metri consecutivi di fronte mare o frazione.

g) individuare un locale o un'area ombreggiata, adeguatamente segnalato, utile a prestare le prime cure in caso di sinistri e soccorso, all'interno del quale devono essere tenute pronte all'uso le seguenti dotazioni:

1. n. 3 bombole individuali di ossigeno da un litro senza riduttore di pressione o, in alternativa, n. 2 bombole di ossigeno normobarico da litri tre dotate di valvola riduttrice flussometrica integrata, manometro e mascherina con tubo di collegamento;
2. pocket-mask per respirazione bocca – naso bocca;
3. n. 1 pallone AMBU e n. 1 pallone Ambu pediatrico;
4. n. 1 cassetta di pronto soccorso ovvero il pacchetto di medicazione, contenenti la dotazione minima indicata rispettivamente negli Allegati 1 e 2 al D.M. 15.07.2003, n. 388;
5. n. 1 barella (tavola spinale con ragno o, ai fini di una migliore trasportabilità del paziente, toboga, data la tipologia della superficie e, indipendentemente dalla presenza o meno di traumi, per assicurare una efficace dinamica respiratoria e la somministrazione di ossigeno in maschera completa di sicurezza).

h) assicurarsi che gli assistenti bagnanti svolgano il loro servizio continuativamente per l'intero orario della balneazione, assicurandone la sostituzione con altri soggetti abilitati sia in caso di necessità, sia per consentire la turnazione.

i) provvedere, in caso di servizio attivo e condizioni favorevoli, ad issare, su apposito

pennone ben visibile, una bandiera verde.

- j) provvedere, in caso di servizio attivo e condizioni meteo-marine potenzialmente rischiose, ad issare, su apposito pennone ben visibile, una bandiera gialla. In caso di vento forte, andranno altresì chiusi gli ombrelloni. Al calare del vento, la bandiera gialla deve essere ammainata
- k) provvedere a segnalare opportunamente eventuali pericoli e, qualora le condizioni meteomarine o qualsivoglia altro motivo comportino situazioni di rischio per la balneazione, issare, su apposito pennone ben visibile, una bandiera rossa e sconsigliare accuratamente i bagnanti dall'immergersi in mare. Analogamente dovrà issarsi la bandiera rossa in ogni ipotesi in cui per causa di forza maggiore venga sospeso temporaneamente il servizio di assistenza ai bagnanti. Al venir meno delle predette situazioni la bandiera rossa deve essere ammainata.
- l) al fine di segnalare all'utenza informazioni di pubblica utilità quali situazioni di potenziale rischio relative allo specifico tratto di arenile (a titolo esemplificativo e non esaustivo: correnti pericolose, fondale irregolare, scogli, risacca o presenza di meduse) o gli orari di attivazione del servizio di salvataggio, si invita i soggetti di cui al punto 5.1. ad installare cartellonistica conforme allo standard ISO 20712 (**All. 3**).

m) giusta quanto riportato nel Decreto del Ministero della Salute 16.03.2023 *“Definizione dei criteri e delle modalità per l'installazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni ai sensi dell'art. 1 co. 3 della Legge 04.08.2021 n. 116*, si ravvisa l'opportunità che i concessionari, affidatari della gestione, convenzionati delle strutture balneari e/o aree attrezzate per la balneazione assicurino la presenza di un defibrillatore fra le dotazioni. Qualora tale facoltà venga esercitata, gli esercenti delle strutture balneari e aree attrezzate per la balneazione dovranno impiegare, fra il proprio personale, un soggetto autorizzato all'impiego del defibrillatore semiautomatico (DAE) secondo le norme vigenti.

5.3. È data facoltà al concessionario/affidatario e/o convenzionato di strutture balneari o aree attrezzate alla balneazione impiegare, in aggiunta, ma non in alternativa, al natante di cui all'articolo 5.2 lettera e), una **moto d'acqua** (acquascooter) nel rispetto del vigente “Regolamento di disciplina del diporto nautico nel Circondario Marittimo di Ponza”, per quanto applicabile, e delle seguenti condizioni:

- a) presentazione all'Autorità Marittima di formale istanza di utilizzo della moto d'acqua da adibire al servizio di salvamento nella quale siano indicati:
 - i nominativi e i titoli – *patente nautica e brevetto di assistente bagnante* – del personale da impiegare;
 - caratteristiche e dotazioni della moto d'acqua;
 - polizza assicurativa (*da allegare in copia*) dell'unità che, oltre a prevedere la copertura per Responsabilità Civile, assicuri tutte le persone trasportate;
 - apposita dichiarazione di assunzione di responsabilità nell'espletare il servizio di salvamento con acquascooter.
- b) installazione di un corridoio di lancio;
- c) destinazione in via esclusiva all'attività di salvamento, senza impiego in attività di pattugliamento o altro.

5.4. Le moto d'acqua devono:

- 1. essere equipaggiate con un conduttore munito di patente nautica e con un assistente bagnante munito di brevetto. Entrambi, obbligatoriamente, devono indossare un giubbotto di salvataggio ed un casco omologato per sport acquatici;

2. essere dotate di acceleratore a ritorno automatico nonché di adeguato ed idoneo dispositivo a norma di legge che assicuri lo spegnimento del motore in caso di caduta del conduttore;
3. essere dotate di barella per il salvamento omologata da un Ente Tecnico in ordine alla capacità di galleggiamento e certificata dalle competenti Autorità Sanitarie per l'idoneità al recupero/trasporto;
4. riportare la dicitura "**SALVATAGGIO**" ed il nominativo dello stabilimento e/o della ditta;
5. essere posizionate, durante l'apertura dello stabilimento, sulla battigia unitamente al pattino, e tenute pronte ed efficienti per l'impiego in caso di necessità. Tali unità non devono in nessun caso essere destinate ad altro uso.

5.5. È data facoltà al concessionario/affidatario e/o convenzionato di strutture balneari o aree attrezzate alla balneazione impiegare, in aggiunta, ma non in alternativa, al natante di cui all'articolo 5.2 lettera e), una tavola tipo "S.U.P. (Stand Up Paddle) – Rescue". Tale mezzo deve:

1. essere in possesso di adeguata certificazione/omologazione per il salvamento;
2. essere utilizzato solo ed esclusivamente da personale in possesso del brevetto di assistente bagnanti;
3. essere posizionato nelle adiacenze della postazione di salvataggio eventualmente accanto all'unità di salvataggio obbligatoria;
4. essere di colore rosso e recante, ben visibile, la scritta bianca "**SALVATAGGIO**" o "**RESCUE**" e dotato di apposito remo.

5.6. La valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento viene rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso, in funzione della situazione contingente (condizioni meteomarine, distanza della persona in pericolo, presenza di bagnanti, ecc.).

5.7. È, altresì, consentito l'utilizzo in aggiunta al natante di cui al precedente all'articolo 5.2 lettera e), di attrezzature a propulsione elettrica, certificate/omologate per il servizio cui sono destinate, da impiegare con operatore o radiocomandate, atte al recupero rapido ed all'immediato soccorso dei bagnanti in difficoltà, previo corso di familiarizzazione del personale di salvataggio con le medesime attrezzature.

5.8. Ad integrazione di quanto sopra, è data facoltà ai concessionari/affidatari della gestione, convenzionati di strutture balneari e/o aree attrezzate per la balneazione, ovvero i Comuni di Ponza e Ventotene per le spiagge libere, di organizzare, nel rispetto dell'igiene e della salute pubblica, un servizio di salvataggio mediante l'utilizzo di unità cinofile autorizzate, munite di apposito brevetto. Il servizio di salvataggio mediante l'utilizzo di unità cinofile, è costituito dalla coppia conduttore - cane. Ogni conduttore dell'unità cinofila deve essere munito di brevetto di assistente bagnante di salvataggio. Resta comunque l'obbligo, per i concessionari/affidatari della gestione, convenzionati, o per il Comune, nel caso di spiagge libere, di assicurare il servizio di salvataggio nelle forme e con le modalità sopra stabilite, costituendo l'impiego di unità cinofile, un'integrazione e non una sostituzione alla suddetta regolamentazione. Comunicazione dell'attivazione di tale servizio deve essere preventivamente inviata all'Ufficio Circondariale Marittimo di Ponza, al Comune e all'A.S.L. competenti per territorio, specificando località e modalità dell'attività proposta.

ARTICOLO 6

(Servizio di salvataggio in forma collettiva / associata)

6.1. I comuni di Ponza e Ventotene, i concessionari/affidatari in gestione e chiunque gestisca, a qualunque titolo, strutture destinate alla balneazione e servizi rientranti nelle tipologie di cui al Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 19, che siano attigue,

hanno facoltà di organizzare il servizio di salvataggio in forma collettiva o associata mediante l'elaborazione di un piano organico tra stabilimenti/strutture balneari e/o spiagge libere contigue.

- 6.2.** Il servizio di salvataggio organizzato in forma collettiva o associata, deve rispettare, in ogni caso, le disposizioni di cui alla presente ordinanza di sicurezza balneare prevedendo, in particolare, la presenza di almeno un assistente abilitato ogni 100 metri consecutivi di fronte mare o frazione, fatta salva la possibilità per i comuni di ricorrere sulle spiagge libere alle previsioni di cui all'articolo 8.1. Il ricorso da parte dei comuni all'apposizione della cartellonistica monitoria indicata nell'articolo da ultimo citato piuttosto che alla fornitura del servizio di salvamento, presuppone l'effettuazione di un'opportuna ed autonoma valutazione del rischio per la sicurezza della balneazione insito nel particolare tratto di spiaggia libera preso in considerazione, considerando l'erogazione del servizio di salvataggio quale soluzione più garantista.
- 6.3.** Il piano organico, in formato digitale e cartaceo, dovrà essere necessariamente trasmesso a questo Ufficio Circondariale per il tramite e con atto amministrativo di preventiva approvazione del Comune di riferimento.
Lo stesso dovrà essere corredato da:
1. relazione tecnica descrittiva, a firma del coordinatore e responsabile del piano, riportante l'indicazione puntuale degli stabilimenti/strutture balneari e/o spiagge libere contigue, per i quali sia condiviso il servizio di salvataggio;
 2. dati del soggetto responsabile dell'erogazione del servizio di salvataggio e del suo rappresentante in loco. In modo specifico dovranno essere fornite le generalità complete e le relative utenze telefoniche mobili, per una puntuale reperibilità e rintracciabilità nell'arco temporale degli orari di apertura al pubblico delle strutture balneari operanti;
 3. elenco nominativo con relativa indicazione dei brevetti dei bagnini addetti al salvamento con i pertinenti turni di servizio e le relative utenze telefoniche;
 4. idonea planimetria riportante la scala utilizzata ed individuante del tratto di arenile interessato, con indicazione delle strutture balneari operanti, delle postazioni di salvataggio (idoneamente numerate in ordine progressivo), dei mezzi di salvataggio, di eventuali defibrillatori in dotazione, dei locali o aree ombreggiate che all'occorrenza devono essere adibiti a primo soccorso e dell'ambito coperto dal servizio;
 5. le postazioni, i mezzi di salvataggio, le dotazioni di sicurezza e i locali o aree ombreggiate adibiti a primo soccorso dovranno essere allestiti in ossequio alle prescrizioni di cui all'articolo 5.
 6. il piano dovrà essere sottoscritto, altresì, da tutti i concessionari/affidatari della gestione e/o convenzionati a cui lo stesso si riferisca.
- 6.4.** Il piano organico dev'essere presentato all'Ufficio Circondariale Marittimo di Ponza entro e non oltre **15 (quindici)** giorni antecedenti alla sua attivazione, per il necessario preventivo vaglio e successiva approvazione. L'Autorità marittima si riserva di richiedere, rispetto a quanto così prodotto, eventuali integrazioni o informazioni aggiuntive, nonché di adottare motivato provvedimento di diniego e respingimento del **"Piano collettivo"** e/o del **"Piano associato"** pervenuto laddove ritenuto insufficiente o non confacente con i profili di sicurezza presupposti dalla presente Ordinanza. È comunque fatto obbligo ai singoli concessionari/affidatari della gestione, convenzionati, operatori di esercitare la vigilanza sull'efficienza di detto servizio e di collaborare attivamente alla sicurezza dei bagnanti.
- 6.5.** In caso di mancata adozione dei piani, ovvero nelle more dell'approvazione degli stessi, i soggetti di cui al precedente articolo 6.1, hanno l'obbligo di predisporre un servizio di assistenza e salvataggio.

ARTICOLO 7 (Parchi acquatici)

- 7.1.** Nel caso in cui, nello specchio acqueo antistante le strutture balneari e/o attività similari siano posizionate **strutture di giochi acquatici**, per le quali è prevista specifica autorizzazione/concessione dell'Ente gestore competente, il titolare/gestore deve attivare un adeguato servizio di assistenza e salvataggio esclusivamente dedicato ai fruitori della struttura stessa, in linea con le prescrizioni della presente Ordinanza, prevedendo specifici orari di apertura al pubblico e vigilando sul rispetto di tali orari.
- 7.2** Dell'attivazione del servizio aggiunto di assistenza e salvataggio dovrà essere data comunicazione all'Ufficio Circondariale Marittimo, nelle forme stabilite dalla SCHEDA CENSIMENTO (**All. 1**).

ARTICOLO 8 (Servizio di assistenza e salvataggio nelle spiagge libere)

- 8.1** Sulle spiagge libere frequentate dai bagnanti, qualora non provvedano a garantire il servizio di salvamento, nei modi previsti dagli articoli 5 e 6, i Comuni devono posizionare all'ingresso e in più punti su quelle spiagge, un idoneo numero di cartelli – in materiale resistente alle intemperie – riportanti la seguente dicitura: **“ATTENZIONE, BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO”**, la stessa deve essere ben visibile, redatta in lingua italiana, inglese, tedesca, francese, spagnola, rumena ed araba secondo il format concordato con A.N.C.I. Lazio, allegato alla presente ordinanza (**All. 4**).

ARTICOLO 9 (Disciplina particolare delle strutture balneari)

- 9.1.** I concessionari/affidatari della gestione, convenzionati di strutture balneari e/o aree attrezzate per la balneazione devono evidenziare i contatti utili per le emergenze in mare di cui alla tabella in **allegato 5**, ponendo in massimo risalto il NUMERO BLU **1530** ed il numero unico delle emergenze **112**. Il primo numero è il servizio che, attivo gratuitamente in ambito nazionale, che consente a chiunque di contattare la locale Autorità marittima anche da telefono cellulare, per segnalazioni di emergenze in mare e/o sull'arenile. Considerata la delicatezza ed importanza del servizio, i titolari devono sensibilizzare i propri bagnanti a servirsi di tale numero unicamente per le effettive emergenze, al fine di non intasare la linea con chiamate di altro genere che possano disturbare la funzionalità dell'organizzazione del soccorso ed ostacolare interventi reali o urgenti.
- 9.2.** Data la possibilità di apertura per tutte le strutture balneari, in coordinamento con gli Enti Locali, al di fuori della durata della stagione balneare, di cui all'art. 1.2, per attività di ristorazione e per fini elioterapici, i concessionari/affidatari della gestione, convenzionati di strutture balneari e/o aree attrezzate per la balneazione, in carenza di predisposto servizio di salvataggio, devono posizionare all'ingresso e in più punti su quelle spiagge, un idoneo numero di cartelli – in materiale resistente alle intemperie – riportanti la seguente dicitura: **“ATTENZIONE, BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO”**, la stessa deve essere ben visibile, redatta in lingua italiana, inglese, tedesca, francese, spagnola, rumena ed araba secondo il format concordato con A.N.C.I. Lazio di cui all'allegato 4.

ARTICOLO 10 (Prescrizioni particolari)

- 10.1.** Per la disciplina delle attività diportistiche, si rimanda integralmente alle disposizioni di cui all'Ordinanza n° 11 del 15.05.2024, recante il *“Regolamento di disciplina del diporto*

nautico e delle attività ludico/diportistiche nel Circondario marittimo di Ponza”, consultabile alla sezione “Ordinanze” del sito istituzionale della Guardia Costiera.

- 10.2.** Nella zona di mare riservata alla balneazione il transito di unità navali e il limite di velocità in prossimità della costa è disciplinato dal Capo del Compartimento marittimo di Gaeta con Ordinanza n° 53 del 07.05.2007, così come modificata con Ordinanza n. 38/2012 del 01.06.2012, consultabile alla sezione “Ordinanze” del sito istituzionale della Guardia Costiera.

ARTICOLO 11 **(Pubblicità e Disposizioni finali)**

- 11.1.** La presente Ordinanza, deve essere tenuta esposta al pubblico agli ingressi (come da manifesto stampabile di cui all’**Allegato 6**) ed in luoghi ben visibili per tutta la stagione balneare in tutte le strutture destinate alla balneazione e servizi rientranti nelle tipologie di cui al Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 19 e deve essere resa di pronta consultazione a semplice richiesta di chiunque lo desideri.
- 11.2.** Gli ufficiali e gli agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza la cui pubblicità verrà assicurata mediante la pubblicazione nella sezione “Ordinanze” del sito istituzionale della Guardia Costiera (www.guardiacostiera.gov.it/portale/home) , nonché sugli albi pretori on-line dei Comuni compresi nella circoscrizione territoriale.
- 11.3.** La presente Ordinanza, che abroga e sostituisce la precedente Ordinanza di sicurezza balneare n. 25/2017 in data 11 giugno 2024., entra in vigore a partire dalla sua pubblicazione sul sito istituzionale della Guardia Costiera.
- 11.4.** È altresì abrogata qualsiasi altra disposizione ordinatoria eventualmente in contrasto con quelle contenute nella presente Ordinanza.
- 11.5.** I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall’illecito comportamento, saranno perseguiti, ai sensi:
- degli artt. 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della navigazione;
 - degli artt. 53 e 55 del D. Lgs. 18.07.2005, n. 171 “Codice della nautica da diporto”;
 - degli artt. 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 del D. Lgs. 09.01.2012, n. 4 “*norme in materia di pesca e acquacoltura*”;
 - degli artt. 650, 673 del Codice penale.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza, si fa riferimento alle norme del Codice della Navigazione ed alle altre norme pertinenti comunque applicabili.

Ponza, lì (vedasi stringa in alto in prima pagina)

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Dario NICOSIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate.

Obblighi di pubblicazione assolti ai sensi dell’art. 32 co. 1 della legge 69/2009 mediante inserimento nel sito istituzionale della Guardia Costiera



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PONZA**

SCHEDA CENSIMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E SOCCORSO IN MARE

(prevista dall'art. 5.2 let. a – inviare su e-mail: ucponza@mit.gov.it - oppure su pec: cp-ponza@pec.mit.gov.it)

La presente scheda notizie deve essere compilata e sottoscritta annualmente a cura del concessionario/affidatario della gestione e/o convenzionato e fatta pervenire all'Ufficio Circondariale Marittimo di Ponza, entro la data di apertura al pubblico dell'attività. Nel caso in cui, nel corso della stagione balneare estiva, i dati comunicati subiscano variazioni, dovrà essere trasmessa una nuova scheda.

ANNO _____	COMUNE _____
LOCALITÀ/SPIAGGIA _____	
DENOMINAZIONE _____	
GENERALITÀ DEL CONCESSIONARIO/AFFIDATARIO E/O CONVENZIONATO (O LEGALE RAPPRESENTANTE SE TRATTASI DI SOCIETÀ)	
NOME E COGNOME _____	
RECAPITO TELEFONICO DI PRONTA RINTRACCIABILITÀ _____	
E-MAIL _____	
GENERALITÀ DELL'ASSISTENTE ALLA BALNEAZIONE AI SENSI DELL'ART. 5 DELL'ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE	
NOME E COGNOME _____	
NATO A _____ IL _____	
RESIDENTE A _____ IN VIA _____	
BREVETTO RILASCIATO DA _____ IN DATA _____ SCADENZA _____	
RECAPITO TELEFONICO DI PRONTA RINTRACCIABILITÀ _____	
<i>Parte da compilare qualora operino più assistenti alla balneazione</i>	
2_ NOME E COGNOME _____	
NATO A _____ IL _____	
RESIDENTE A _____ IN VIA _____	
BREVETTO RILASCIATO DA _____ IN DATA _____ SCADENZA _____	
RECAPITO TELEFONICO DI PRONTA RINTRACCIABILITÀ _____	
3_ NOME E COGNOME _____	
NATO A _____ IL _____	
RESIDENTE A _____ IN VIA _____	
BREVETTO RILASCIATO DA _____ IN DATA _____ SCADENZA _____	
RECAPITO TELEFONICO DI PRONTA RINTRACCIABILITÀ _____	
LA PRESENTE COMUNICAZIONE SEGUE QUELLA GIÀ EFFETTUATA IN DATA ____ (DA COMPILARE SOLO IN CASO DI VARIAZIONI)	
DATA DI COMPILAZIONE _____	FIRMA _____

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PONZA

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI

(prevista dall'art. 5.2 let. b - inviare su e-mail: ucponza@mit.gov.it - oppure su pec: cp-ponza@pec.mit.gov.it)

STRUTTURA BALNEARE:		
SPIAGGIA LIBERA:		
LOCALITA':		
COMUNE:		
DATA		
ORA IN CUI SI E' VERIFICATO L'INCIDENTE		
LUOGO INTERVENTO	☐ Spiaggia ☐ Mare – distanza battigia metri	
STATO DEL TEMPO	☐ BUONO ☐ CATTIVO ☐ VARIABILE TENDENTE AL MIGLIORAMENTO ☐ VARIABILE TENDENTE AL PEGGIORAMENTO	
STATO DEL MARE	☐ CALMO ☐ POCO MOSSO ☐ MOSSO ☐ AGITATO	
RESIDENZA ASSISTITO Comune..... Stato se straniero.....	INIZIALI COGNOME ☐ ☐ ☐	INIZIALI NOME ☐ ☐ ☐
SESSO - ETA' M ☐ F ☐ ____		
CAUSA INCIDENTE ☐ TRAUMA (PARTE DEL CORPO ☐ ANNEGAMENTO ☐ SVENIMENTO ☐ CONGESTIONE ☐ FERITA DA TAGLIO ☐ DOLORE AL TORACE ☐ MAL DI TESTA ☐ ALTRO	DOLORE ALL'ADDOME ☐ MEDUSA ☐ PUNTURA DI PESCE ☐ PUNTURA DI INSETTO ☐ VOMITO ☐ CRISI DI PANICO ☐ EMORRAGIA ☐ CONVULSIONI ☐ ALTRO	
ORGANIZZAZIONE DI SOCCORSO/ENTI ALLERTATI	☐ GUARDIA COSTIERA ☐ 118 ☐ ALTRO (specificare.....)	
ANNOTAZIONI		
Nome e Cognome assistente bagnante compilatore		

ATTENZIONE - CAUTION - ACHTUNG - ATTENTION

SPIAGGIA NON SORVEGLIATA
UNGUARDED BEACH
UNBEWACHTER STRAND
PLAGE NON SURVEILLÉE

 ORARIO 09.30 - 19.00	 CORRENTI FORTI E ONDE STRONG CURRENTS AND WAVES STARKE STROMBINGEN UND WELLEN	 BALNEAZIONE PERICOLOSA DANGEROUS SWIMMING GEFÄHRliches BADEN BAIGNADE DANGEREUSE	 PRESENZA DI SCOGLI PRESENCE OF ROCKS STEINE IM MEERES PRESENCE DE ROCHERS
--	---	--	---

SISTEMA DI BANDIERE - FLAG SYSTEM
FLAGGENSYSTEM - SYSTÈME DE DRAPEAUX

 VERDE ASSISTENZA ATTIVA, CONDIZIONI FAVOREVOLI ASSISTANCE ACTIVE, FAVOURABLE CONDITIONS AKTIVER DIENST, GÜNSTIGE VERHÄLTNISSE	 GIALLA ASSISTENZA ATTIVA, CONDIZIONI POTENZIALMENTE RISCHIOSE AKTIVER DIENST, MÖGLICHERWEISE EISKANTE VERHÄLTNISSE ASSISTANCE ACTIVE, CONDITIONS POTENTIELLES	 ROSSA BALNEAZIONE SCONSIGLIATA O PERICOLOSA BATHING NOT ADVISED OR DANGEROUS BADER IST NICHT EMPFOHLEN ODER GEFAHRLICH
---	---	--

SPIAGGIA SICURA
SAFE BEACH

SERVIZIO DI SALVATAGGIO
LIFEGUARD SERVICE

ORARIO
OPERATING TIME

PERICOLI POTENZIALI
POTENTIAL HAZARDS

10:00 - 18:00

 Correnti pericolose Dangerous currents	 Fondale irregolare Uneven seabed	 Meduse Jellyfish	 Onde di risacca High surf
--	--	--	---

BANDIERE DI BALNEAZIONE
BATHING FLAGS

 Balneazione sicura Safe bathing	 Balneazione pericolosa Hazardous bathing	 Balneazione vietata No bathing
---	--	--





ATTENZIONE!

BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO

LOGO
COMUNE



WARNING!

BATHING NOT SAFE FOR LACK OF RESCUE SERVICE



ACHTUNG!

NICHT SICHERES BADEN FÜR MANGEL AN RETTUNG SERVICE



ATTENTION!

BAIGNADE PAS SÛR POUR MANQUE DE SERVICE DE SAUVETAGE



¡ATENCIÓN!

BAÑO NO SEGURO PARA LA FALTA DE SERVICIO DE RESCATE



ATENȚIE!

SCĂLDAT NU SIGUR PENTRU LIPSA DE SERVICIU DE SALVARE



انتبه!

الاستحمام يست آمنه لعدم وجود خدمة الإنقاذ






**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PONZA**

TABELLA DEI NUMERI DI TELEFONO UTILI PER LE EMERGENZE IN MARE

La tempestività dell'intervento di soccorso è legata alla esatta descrizione del luogo e delle circostanze dell'evento

	Numero Blu Emergenza in Mare	1530 CHIAMATA GRATUITA
3° M.R.S.C. Civitavecchia (<i>Centro secondario di soccorso Guardia Costiera</i>)		0766.19431
Capitaneria di Porto di Gaeta		0771.460088
Ufficio Circondariale Marittimo di Ponza		0771.80571
Ufficio Locale Marittimo di Ventotene		0771.85291
Numero Unico Europeo per le Emergenze (NUE)		112
Centrale Operativa Vigili del Fuoco		115
Lazio Emergenza Sanitaria		118
Poliambulatorio Ponza - <i>centralino</i>		0771.80687
Guardia Medica di Ventotene - <i>centralino</i>		0771.79337
Ente Sanitario con Camera Iperbarica - <i>centralino</i>: Istituto Chirurgico Ortopedico Traumatologico di Latina (ICOT)		0773.6511

ASCOLTI RADIO VHF/FM

STAZIONE RADIO COSTIERA denominazione: **Roma Radio** CH 16 (h24)

3° M.R.S.C. CIVITAVECCHIA (Centro Secondario di Soccorso G.C.)

Nominativo Internazionale: **I C I 03** CH (h24)

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PONZA **Circomare Ponza** CH 16 ((dalle 08 alle 20)

UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI VENTOTENE **Locamare Ventotene** CH 16 (dalle 08 alle 20)